



## **NEWSLETTER**

**Anno 2 - n. 2 – 24.7.2014**

- 1. IN PRIMO PIANO** - "Arbitrato Rituale: criticità e prospettive"  
- Commento ai lavori del seminario **ARBITRANDO** del 15.5.2014  
- *Avv. Alessandro Bossi*
- 2. CONOSCERE ARBITRANDO** - "A qualcuno piace l'Arbitrato" - Video realizzato integralmente e interpretato dai soci di **ARBITRANDO**, con la partecipazione di *Matteo Marzotto*
- 3. APPROFONDIMENTI** - Codice deontologico forense e responsabilità dell'Arbitro  
- *Avv. Riccardo Conte*
- 4. ESPERIENZE DI ARBITRATO** - Flash sui procedimenti arbitrali affidati ai nostri Soci
- 5. FORMARSI CON ARBITRANDO** - Le nostre iniziative in cantiere

### **1 IN PRIMO PIANO**

**"ARBITRATO RITUALE: CRITICITA' E PROSPETTIVE"** – **Avv. Alessandro Bossi**  
*Commento ai lavori del Seminario ARBITRANDO del 15 maggio 2014 (Milano, Palazzo Stelline)*

Sin dalla sua costituzione, la nostra associazione ha incluso tra i suoi obiettivi l'organizzazione di eventi formativi di qualità.

E ci pare sia stato tale il convegno recentemente (15.05.2014) tenutosi al Palazzo delle Stelline di Milano, con il titolo in epigrafe.

In una sala gremita di partecipanti molto interessati ad ogni novità al riguardo, sono intervenuti come Relatori i professori *Elena D'Alessandro ed Albert Henke*, con il coordinamento di chi scrive.

La prima, professore associato di diritto processuale civile all'Università di Torino, ha trattato il tema: *"Interventi giurisprudenziali e criticità attuali"*.

Una analisi puntuale e approfondita attraverso le pronunce della Corte Costituzionale 223/2013 e della Cassazione (a SS. UU.) n. 24153 del 2013, ha consentito di affermare la parificazione, quanto agli effetti, dell'arbitrato rituale rispetto al giudizio avanti l'autorità giudiziaria ordinaria. Ciò, naturalmente, laddove si tratti di controversie a cognizione piena, dal momento che i procedimenti speciali (libro IV del codice di rito) restano al di fuori del perimetro dell'arbitrato.

Non sempre, però, le decisioni pur recenti della Suprema Corte meritano un plauso: tra queste la Professoressa D'Alessandro ha annoverato la Cassazione n. 6736 del 2014, che, nel silenzio della norma, ha ritenuto di dover porre a carico degli arbitri il compenso del consulente tecnico d'ufficio incaricato durante il procedimento arbitrale. Con il secondo intervento, Albert Henke - professore aggregato all'Università degli Studi di Milano in Diritto degli investimenti internazionali e risoluzione delle dispute - ha trattato il tema: *"Spunti comparatistici e prospettive de jure condendo"*.

Un'ampia e variegata panoramica sull'arbitrato internazionale ha toccato le più recenti novelle legislative e le decisioni significative in ambito internazionale. Con riferimento al primo aspetto della sua relazione, il professor Henke si è intrattenuto su alcune particolarità, tipiche delle giurisdizioni dei seguenti Stati: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Francia e Svizzera.

Per esempio, è stato sottolineato come ciascuno Stato cerchi di etichettarsi - nella compagine internazionale - come "arbitration friendly", prevedendo, fra l'altro, la possibilità per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, promuovendo, inoltre, un'applicazione assai generalizzata del principio di "Kompetenz- Kompetenz", grazie al quale gli arbitri decidono sulla propria competenza. Con riferimento al secondo aspetto, il Relatore ha citato - fra le tante - una decisione della Corte del Qatar, che "brilla" per originalità ed estemporaneità, avendo questa Corte, annullato un lodo perché non recava nell'intestazione la dicitura . . . "Reso in nome dell' Emiro del Qatar" (sic!).

A conclusione dei lavori, è stato proiettato: "A qualcuno piace l'arbitrato"; un video interamente realizzato con il contributo di soci e associati di Arbitrando, con il quale si rappresenta la ricostruzione completa di una procedura arbitrale rituale, con commento fuori campo dei momenti salienti del procedimento.

In particolare, il video evidenzia il sostanziale contributo che la nostra Associazione può dare nella scelta di arbitri capaci e corretti e, quindi, nella gestione di un arbitrato che si svolga secondo i principi di qualità e competenza professionale, in tempi ristretti ed a costi contenuti oltre che trasparenti.

Un fragoroso applauso ha testimoniato l'apprezzamento dei presenti per questa prima videoproduzione e verso i Soci che ne hanno interpretato i personaggi (*audaces fortuna iuvat ...*), con buona "performance".

Approfitto di questa occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno concorso al successo del convegno.

Buone vacanze a tutte e a tutti.

Alessandro Bossi

**Presidente Arbitrando**

## 2 Conoscere ARBITRANDO

E' disponibile sul nostro sito [www.arbitrando.eu](http://www.arbitrando.eu) il link utile per visionare

### "A QUALCUNO PIACE L'ARBITRATO"

un **video**, interamente realizzato da ARBITRANDO allo scopo di illustrare, con finalità didattico / divulgativa, le fasi più salienti di una procedura di arbitrato rituale.

Se desiderate partecipare direttamente all'attività e alla vita dell'Associazione, potete contattarci all'indirizzo e-mail: [info@arbitrando.eu](mailto:info@arbitrando.eu) Potrete conoscere in dettaglio **le modalità d'iscrizione**. Alternativamente, vi potrete collegare al sito [www.arbitrando.eu](http://www.arbitrando.eu)

Sarà l'occasione per condividere e collaborare allo sviluppo di tutte quelle iniziative che **ARBITRANDO** si è proposta di promuovere per la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali utili per l'espletamento di **procedure arbitrali di qualità, realizzate da professionisti di provata esperienza ... Voi, per esempio!**

### 3 APPROFONDIMENTI

#### LA "FUNZIONE DI ARBITRO" NEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Avv. Riccardo Conte

L'art. 61 del nuovo codice deontologico professionale forense disciplina il comportamento dell'avvocato che assuma funzioni di arbitro.

La nuova norma è composta da otto commi, ma, quanto alle prescrizioni comportamentali, non contiene nessuna particolare differenza rispetto all'art. 55 del codice deontologico forense attualmente vigente.

L'unica novità della nuova norma è rappresentata dalla previsione esplicita delle sanzioni in caso di inosservanza dei precetti. Ma nel nuovo codice, come è noto, tutte le violazioni sono accompagnate da una previsione sanzionatoria precisa, sottraendo tale rilevante aspetto alla discrezionalità del giudice. Insomma, un'applicazione del principio *nullum crimen nulla poena sine lege*.

Tutte le disposizioni hanno un principio comune, che viene enunciato dal comma 1 dell'art. 61, di tenore analogo a quello del comma 1 dell'art. 55 del vecchio codice deontologico: «L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza».

A tale previsione si correla la specificazione di cui al comma 4: «L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo» (disposizione analoga al III canone del precedente art. 55).

Infatti l'arbitro, anche se è nominato da una delle parti tra cui intercorre la lite, non è «arbitro di parte», non è un difensore che siede nel collegio arbitrale, ma, per l'appunto, è e deve essere giudice imparziale ed indipendente.

La garanzia di tale obbligo, come si vedrà tra breve, si estende anche i professionisti soci, associati, ovvero che esercitano la professione negli stessi locali in cui la esercita l'arbitro (comma 7).

La violazione dei precetti deontologici è sanzionata con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Una sanzione più grave (la sospensione dai sei mesi ad un anno) è invece prevista nel caso di violazione del comma 2 dell'art. 61, secondo cui «l'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricsuzione degli arbitri previste dal codice di rito».

La norma di riferimento è quindi l'art. 815 c.p.c. secondo la quale «un arbitro può essere ricsuto: ... 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone».

Come si è detto, peraltro, non sono soltanto questi i comportamenti sanzionati dal codice deontologico. L'area coperta dall'art. 61 è più ampia di quella delineata dalla rispettiva disciplina processual-civile.

Ed infatti, la garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'arbitro sono alla base delle previsioni di cui ai commi 3 e 6 del nuovo art. 61.

A tale scopo il comma 3 prevede, pertanto che: «l'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali»; mentre il comma 6 dispo-

ne che «l'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso».

Come si è già accennato, quest'ultimo divieto, ai sensi del comma 7, si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

E' ancora la garanzia di imparzialità e di indipendenza che sottostà alle previsioni del comma 5, in cui, tra l'altro, si specifica che l'avvocato nella veste di arbitro: non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento e non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

Semberebbero tutti divieti, per così dire, «ovvi». Ma probabilmente così non è, laddove si tenga conto delle seguenti pronunce del C.N.F.:

a) «La condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto personale già esistente tra difensore e arbitro con il matrimonio celebrato subito dopo la nomina ad

arbitro e prima della costituzione del Collegio, avere mantenuto l'incarico nel corso di udienze nelle quali il marito interveniva quale difensore delle parti che l'avevano nominata, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri imposti dalle norme deontologiche contestate» (C.N.F., decisione n. 196/ 2010);

b) «Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nominato in un collegio arbitrale, non collabori tempestivamente con i colleghi componenti del collegio, facendo scadere inutilmente il termine per l'arbitrato medesimo, e comunicando alla parte che lo aveva nominato arbitro, e al suo difensore, la corrispondenza scambiata con gli altri componenti del collegio arbitrale» (C.N.F., decisione n. 93/ 2003);

c) «non può essere consentito all'avvocato, che abbia in precedenza assunto la veste di arbitro, accettare la difesa di una delle parti, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale» (C.N.F., decisione n. 73 del 2013. Nel caso di specie, l'avvocato impugnava il suo stesso lodo nell'interesse della parte che lo aveva nominato arbitro.

## 4 ESPERIENZE DI ARBITRATO

Partecipare alle iniziative e alle attività della nostra Associazione non rappresenta soltanto un'utile occasione di aggiornamento professionale.

Attraverso lo studio costante ed il confronto costruttivo sulle più importanti tematiche sviluppatesi in materia, i nostri Soci ed Associati sono frequentemente impegnati in procedimenti arbitrali, le cui controversie vertono, attualmente, sulle seguenti materie:

- ✓ Appalto di opere edili
- ✓ Contratto di sponsorizzazione
- ✓ Corporate governance: impugnazione di delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione
- ✓ Contratto di consulenza per l'avviamento di un centro commerciale
- ✓ Contratto per prestazioni d'opera in ambito sportivo
- ✓ Contratto di amministrazione fiduciaria

**ARBITRANDO** conferma, così, un aspetto fondamentale della propria natura: costituire e sviluppare una comunità di pratica costantemente attiva.

## 5 Formarsi con ARBITRANDO

Collegandosi al sito della nostra Associazione [www.arbitrando.eu](http://www.arbitrando.eu) è possibile ottenere ogni informazione utile sulle iniziative realizzate ed attualmente in programma!

In particolare vi segnaliamo:

- il percorso formativo (che verrà attivato con un numero minimo di dieci iscritti):

### **"L'ARBITRATO NELLA TEORIA E NELLA PRASSI"**

Il percorso formativo, che si svolgerà – **a partire dal 2 ottobre 2014** - presso la Sede di **Atena S.p.A. di Verona**, si articola in 5 moduli della durata di 4 ore ciascuno ed è rivolto ad avvocati, professionisti, giuristi d'impresa e manager interessati ad acquisire:

- ✓ una conoscenza dei principi e delle tecniche di gestione che ispirano e regolano il procedimento arbitrale
- ✓ le competenze necessarie per condurre e seguire una procedura dalla redazione della domanda di arbitrato sino al deposito del lodo.

La brochure illustrativa e il coupon d'iscrizione sono consultabili nel nostro sito alla pagina **"attività – corsi"**.

### **"LA PRASSI DELL'ARBITRATO RITUALE"**

**SASSARI 17 OTTOBRE 2014 – ORE 14.15 – 17.30**  
**CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI – VIA ROMA 74 - SASSARI**

Un seminario rivolto ad avvocati, commercialisti ed esperti contabili interessati ad avvalersi dell'arbitrato per un'efficace definizione delle controversie civili.

Nel corso dell'incontro saranno trattati, con un approccio eminentemente pratico, alcuni aspetti applicativi quali:

- La criticità della prima riunione arbitrale (Avv. **Alessandro Bossi** del Foro di Milano – Presidente dell'Associazione Arbitrando)
- Le materie arbitrabili: nuove tendenze e proposte (Prof. Avv. **Silvia Vanoni** del Foro di Milano – Professore associato di diritto commerciale c/o L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Anche per questo evento, la brochure illustrativa è consultabile nel nostro sito alla pagina **"attività – eventi e convegni"**.